DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1996

relativa agli aiuti di Stato tedeschi a favore dell'industria carboniera per gli anni 1995 e 1996

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(96/560/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 5 ottobre 1995, la Germania, in forza dell'articolo 9, paragrafo 1 della decisione n. 3632/93/CECA ha comunicato alla Commissione gli aiuti all'industria carboniera previsti per gli anni 1995 e 1996. Con lettere del 6 dicembre 1995, 18 dicembre 1995 e 23 febbraio 1996 la Germania ha trasmesso le informazioni supplementari richieste dalla Commissione.

Conformemente alla decisione n. 3632/93/CECA la Commissione si pronuncia in merito alle seguenti misure di aiuto:

— un aiuto di 2 708,5 Mio di DM per l'anno 1995 e di 2 539,2 Mio di DM per l'anno 1996 per la cessione di carbone e coke all'industria siderurgica della Comunità nonché un aiuto a favore dell'impresa Saarbergwerke AG per 118,4 Mio di DM per il 1995 e per 118,4 Mio di DM per il 1996 nel quadro di uno stanziamento iscritto nel bilancio pubblico;

— un aiuto di 7 500 Mio di DM per somme versate nel corso del 1996 all'industria carboniera tedesca nel quadro della vigente Verstromungsgesetzes del 12 dicembre 1995 (quinta legge relativa all'energia elettrica prodotta a partire dal carbone) [2];

— un aiuto di 97 Mio di DM per il 1996 per il mantenimento del personale addetto all'estrazione («Bergmannsprämie»);

— un aiuto di 200 Mio di DM per l'anno 1996 per la copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Sophia Jacoba GmbH e Preussag.

Gli aiuti previsti dal governo tedesco a favore dell'industria carboniera sono conformi al disposto dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 3632/93/CECA. La Commissione deve quindi esaminare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 della medesima la conformità di questi provvedimenti agli obiettivi e criteri generali di cui all'articolo 2 di detta decisione e ai criteri specifici di cui agli articoli 3 e 4 della stessa. A norma dell'articolo 9, paragrafo 6 della decisione n. 3632/93/CECA la Commissione valuta la conformità di tali provvedimenti con il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione sul quale con decisione n. 94/1070/CECA [3] aveva espresso parere favorevole.

II

Gli aiuti della Germania a favore dell'industria carboniera in base all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA si limitano a partire dal 1996, al carbone da coke, al carbone per la produzione di energia elettrica nonché al premio citato e denominato «Bergmannsprämie».

Gli aiuti per il carbone da coke non superano, come indicato nella lettera del 5 ottobre 1995, nel quadro di un massimale triennale per il periodo 1995-1997, l'importo complessivo di 8 065 Mio di DM, finanziati a concorrenza di 5 010 Mio di DM dal governo federale e di 2 700 Mio di DM dal «Land Nordrhein-Westfalen». Il contributo del governo federale passerà da 1 706 Mio di DM nell'esercizio 1995 a 1 650 Mio di DM nell'esercizio 1996 e a 1 600 Mio di DM nell'esercizio 1997. Il contributo del

[1] GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 12.

[2] BGBl del 16. 12. 1995, pag. 1638.

[3] GU n. L 385 del 31. 12. 1994, pag. 18.

Land «Nordrhein-Westfalen» si ridurrà da 948,5 Mio di DM nel 1995 a 889,2 Mio di DM nel 1996 e a 862,3 Mio di DM nel 1997. Il contributo del Saarland è sostituito da uno stanziamento a carico del bilancio pubblico a favore dell'impresa Saarbergwerke AG pari a 355 Mio di DM, di cui 118,4 Mio di DM a titolo di ripianamento delle perdite 1995 e 118,4 Mio di DM per le perdite 1996. Tali somme saranno versate a partire dall'esercizio 1996 e saranno oggetto di un conguaglio definitivo nel 1998.

Il regime relativo al carbone da coke ha l'obiettivo di colmare la differenza tra costi di produzione prezzo di mercato del carbone di pari qualità. Tale misura è prevista nel quadro dei contratti di fornitura stipulati tra le imprese ammesse al beneficio degli aiuti al funzionamento a norma dell'articolo 3, nonché degli aiuti per la cessazione dell'attività a norma dell'articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA, e l'industria siderurgica della Comunità.

L'aiuto in base al nuovo regime relativo al carbone coke deve essere considerato un valore limite. Alla fine del triennio un conteggio definitivo accerterà la differenza precisa tra il prezzo di mercato applicato e i costi di produzione alla tonnellata delle forniture effettuate. Diversamente dal sistema precedente non saranno più preventivati i quantitativi annui di consegna e sono sovvenzionabili solo i quantitativi effettivamente forniti. Previo conteggio definitivo, sarà eventualmente chiesta la restituzione delle somme versate in eccesso. Gli aiuti previsti per il 1995 e il 1996 ammontano a 2 708,5 e 2 539,2 Mio di DM cui si aggiungono 118,4 Mio di DM in ciascuno dei due anni attinti al bilancio pubblico e versati all'impresa Saarbergwerke AG.

L'inclusione di questo provvedimento nel piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione, la riduzione dei quantitativi e la fissazione di un massimale degli aiuti per il periodo 1992-1994 sono misure conformi a quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione n. 3632/93/CECA per realizzare, visti i prezzi del carbone sui mercati mondiali, ulteriori progressi verso una maggiore redditività e quindi una riduzione progressiva degli aiuti. Le modalità di concessione di tali aiuti dovrebbero quindi anche contribuire, ai sensi dell'articolo 3 della decisione, a migliorare la redditività delle imprese grazie alla riduzione dei costi di produzione. Occorre tuttavia sottolineare che la diminuzione dei costi realizzata tra il 1992 e il 1995, pari al 3,6 % secondo i dati trasmessi dalle autorità tedesche, è del tutto insufficiente, confermando così la necessità di interventi incisivi volti a ridurre le capacità.

Incombe alla Germania l'obbligo di verificare che, conformemente all'articolo 4, lettera b) del trattato questi aiuti non stabiliscono discriminazioni, tra produttori, acquirenti o consumatori.

Nel valutare gli aiuti la Commissione deve tener conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, della necessità di limitare nella misura del possibile le conseguenze negative, a livello sociale e regionale, della ristrutturazione.

Alla luce delle considerazioni suespote e sulla base delle informazioni fornite dalla Germania gli aiuti previsti per gli anni 1995 e 1996 sono conformi agli obiettivi della decisione citata e sono compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune.

III

Gli aiuti di 7 500 Mio di DM previsti dalla Germania a favore dell'industria carboniera e destinati alla copertura del divario tra i costi di produzione e il prezzo di vendita stipulato tra i contraenti rientra nel quadro della «Verstromungsgesetz» del 12 dicembre 1995. In tale contesto occorre ricordare che a norma dell'articolo 9, paragrafo 7 della decisione n. 3632/93/CECA è stato necessario modificare la regolamentazione esistente basata sulla precedente «Verstromungsgesetz» (la terza) per renderla compatibile con le disposizioni della decisione e che inoltre, con pronuncia dell'11 ottobre 1994, la Corte costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionale il prelievo a favore dell'industria carboniera tedesca detto «Kohlepfennig» istituito nel quadro della predetta terza Verstromungsgesetz, prelievo che quindi ha dovuto essere abolito a partire dal 1° gennaio 1996.

A differenza del vecchio regime di prelievo ora questo aiuto è iscritto nel bilancio federale ed è quindi conforme alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione n. 3632/93/CECA.

Trattasi di un aiuto al funzionamento ai sensi dell'articolo 3 di detta decisione, destinato alla copertura del divario tra i costi di produzione e il prezzo conforme alle condizioni del mercato mondiale e stipulato tra i contraenti. La Commissione deve quindi fondare la sua valutazione sull'articolo 9 della medesima decisione ed esaminare in particolare se, oltre al rispetto dei criteri specifici stabiliti all'articolo 3, le misure sono anche compatibili con il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione.

Nella valutazione di tale piano essa aveva già sottolineato che un miglioramento sensibile della competitività dell'industria carboniera tedesca era poco probabile e che una riduzione significativa degli aiuti poteva essere ottenuta solo tramite una progressiva e continua riduzione dell'attività delle imprese interessate.

In tale contesto occorre ricordare che la riduzione dei costi ottenuta tra il 1992 e il 1995, pari al 3,6 % in base a quanto comunicato dalle autorità tedesche, è assolutamente insufficiente e conferma perciò la necessità di interventi volti a ridurre le capacità. Per tale motivo la Commissione si riserva il diritto di esigere, per il periodo coperto dalla presente decisione, misure integrative al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione per poter verificare se le iniziative intraprese dalle autorità tedesche sono state sufficienti.

La Commissione è tuttavia dell'avviso che la decisione tedesca di introdurre a partire dal 1996 un massimale per gli aiuti alla produzione di energia elettrica e di ridurre in seguito progressivamente gli importi degli aiuti, e più precisamente da 7 500 Mio di DM per il 1996 a 7 000 Mio di DM per il 1997 e a 7 000 Mio di DM, per il 1998 costituisce un passo nella direzione giusta nel quadro degli obiettivi specificati nell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma della decisione.

Nella valutazione di questi aiuti la Commissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, ha tenuto conto della pressante necessità di limitare nella misura del possibile le conseguenze negative, a livello sociale e regionale, della ristrutturazione.

Alla luce di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Germania, l'aiuto previsto per il 1996 è conforme agli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA ed è compatibile con il corretto funzionamento del mercato comune.

IV

Per il finanziamento del «Bergmannsprämie» è previsto un aiuto di 97 Mio di DM che consentirà alle imprese carboniere di mantenere un personale qualificato in sotterraneo. L'aiuto è di 10 DM per ogni turno in sotterraneo e copre indirettamente una parte della differenza tra i costi di produzione e i ricavi previsti. Secondo quanto notificato dalla Germania, questo aiuto si configura come un premio per i minatori e contribuisce inoltre ad abbassare i costi di produzione e va perciò valutato sulla base dell'articolo 3 della decisione.

L'aiuto previsto contribuisce ad aumentare nella misura del possibile la produttività e rende più agevole il processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle miniere permettendo dunque di conseguire gli obiettivi precisati all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, vale a dire realizzare, considerati i prezzi del carbone sui mercati internazionali, un miglioramento della redditività e quindi una riduzione progressiva degli aiuti.

Nel valutare questo aiuto, la Commissione ha tenuto conto della pressante necessità di limitare quanto più possibile le conseguenze negative, a livello sociale e regionale, della ristrutturazione.

Per quanto concerne i costi di produzione occorre ricordare che malgrado un leggerissimo calo dei valori calcolati a prezzi costanti osservato negli ultimi anni, a partire dal 1997 sarà necessario un impegno più deciso per avviare una riduzione tendenziale effettiva dei costi di produzione verso il livello dei prezzi del 1992, conformemente all'articolo 3 paragrafo 2, secondo comma.

Questo aiuto, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 3 della decisione, permette di migliorare la redditività delle imprese in questione, in quanto la maggiore produttività determina un abbassamento dei costi di produzione.

Alla luce di quanto precede e sulla base delle informazioni fornite dalla Germania, l'aiuto previsto per il 1996 è conforme agli obiettivi della decisione n. 3632/93/CECA ed è compatibile con un corretto funzionamento del mercato comune.

V

Gli aiuti di 200 Mio di DM per la copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Sophia Jacoba GmbH e Preussag sono destinati a coprire i costi supplementari dovuti all'evacuazione delle acque reflue di

imprese che sono state chiuse nel quadro di operazioni di ristrutturazione e che si trovano nelle vicinanze di miniere attive. Dato che gli impianti di estrazione che sono stati chiusi non dispongono più di impianti idrovori o ne dispongono solo in misura limitata, una parte dell'acqua che non dipende dunque affatto dall'attività produttiva, arriva all'impianto di estrazione attivo vicino che deve così sostenere costi supplementari.

Questo aiuto è espressamente menzionato al punto II, lettera b) dell'allegato della decisione n. 3632/93/CECA come misura destinata alla copertura di spese per l'approvvigionamento d'acqua e l'evacuazione delle acque reflue risultanti da operazioni di ristrutturazione. Per conformarsi all'articolo 5 della decisione, l'importo dell'aiuto non deve eccedere i costi.

La Commissione ha esaminato le informazioni trasmesse dalla Germania nonché i contratti tra i poteri pubblici e le imprese ed ha constatato che queste condizioni sono soddisfatte.

L'aiuto diminuisce lo svantaggio finanziario delle imprese interessate e permette loro di continuare l'attività ed è quindi conforme agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione.

VI

La Germania verifica che gli aiuti concessi in base alla presente decisione non eccedano presso nessuna impresa e nessuna unità di produzione la differenza tra i costi di produzione e i ricavi previsti.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino e dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3 della decisione n. 3632/93/CECA la Commissione deve verificare se gli aiuti concessi per la produzione corrente sono conformi agli obiettivi degli articoli 3 e 4 della decisione. Essa deve quindi essere informata degli importi e della distribuzione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Germania è autorizzata ad adottare le seguenti misure a favore dell'industria carboniera:

— un aiuto di 2 708,5 Mio di DM per il 1995 e di 2 539,2 Mio di DM per il 1996 per la cessione di carbone e coke all'industria siderurgica della Comunità nonché un aiuto a favore dell'impresa Saarbergwerke AG per 118,4 Mio di DM per il 1995 e per 118,4 Mio di DM per il 1996 nel quadro di uno stanziamento iscritto nel bilancio pubblico;

— un aiuto di 7 500 Mio di DM per somme versate nel 1996 all'industria carboniera tedesca nel quadro della vigente Verstromungsgesetz del 12 dicembre 1995;

— un aiuto di 97 Mio di DM per il 1996 per il mantenimento del personale addetto all'estrazione («Bergmannsprämie»);

— un aiuto di 200 Mio di DM per il 1996 per la copertura di oneri eccezionali a favore delle imprese Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Sophia Jacoba GmbH e Preussag.

Articolo 2

La Germania garantisce che, qualora le spese finalizzate a coprire gli oneri di cui alla presente decisione risultassero inferiori o fossero soppresse, gli aiuti saranno restituiti.

Articolo 3

La Germania comunica entro il 30 settembre 1996 quali importi sono stati effettivamente versati nel corso dell'esercizio 1995 ed entro il 30 settembre 1997 quali importi sono stati effettivamente versati nel corso dell'esercizio 1996.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1996.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione